

REGOLAMENTO (UE) N. 581/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio ⁽²⁾ è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 ed è stato applicato dal 1º marzo 2008. Tale regolamento introduce un sistema specifico di preferenze commerciali autonome (PCA) per la Repubblica moldova («Moldova»). Esso offre a tutti i prodotti originari della Moldova libero accesso al mercato dell'Unione, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell'allegato I del regolamento, per i quali sono previste concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari o sotto forma di riduzione di tali dazi.
- (2) Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d'azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'Unione. I negoziati per un nuovo accordo di associazione sono iniziati nel gennaio 2010. La Moldova sta inoltre compiendo importanti progressi nel ravvicinamento normativo, volto alla convergenza con il diritto e le norme dell'Unione in preparazione dei futuri negoziati per una zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Unione e la Moldova, nel quadro del futuro accordo di associazione.
- (3) Ogni anno sin dall'applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008, i contingenti tariffari per il vino sono già esauriti mesi prima della fine dell'anno.
- (4) L'economia della Moldova è fortemente colpita dagli effetti sfavorevoli della crisi finanziaria ed economica globale. Il settore vinicolo conta circa 300 000 addetti e le esportazioni di vino costituiscono un'importante fonte di proventi da esportazione.
- (5) Per sostenere gli sforzi della Moldova, in linea con la PEV e il partenariato orientale, nonché per fornire un mercato attraente e affidabile alle esportazioni di vino della Moldova, si propone di aumentare i contingenti tariffari esistenti per il vino da 100 000 ettolitri a 150 000 ettolitri per l'anno 2011, da 120 000 ettolitri a 180 000 ettolitri per l'anno 2012, e a 240 000 ettolitri l'anno a partire dal 2013.
- (6) Il regolamento (CE) n. 55/2008 si applica fino al 31 dicembre 2012.
- (7) I negoziati su una futura zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Unione e la Moldova costituiscono un obiettivo comune per le due parti, a condizione che la Moldova dimostri di essere pronta a negoziare e a sostenere gli effetti di un'impresa così ambiziosa. Per disporre di tempo sufficiente per preparare adeguatamente e negoziare una zona di libero scambio globale e approfondita, è necessario prorogare la validità del regolamento (CE) n. 55/2008 oltre il 31 dicembre 2012.
- (8) È opportuno decidere la proroga della validità del regolamento (CE) n. 55/2008 con un buon anticipo rispetto alla sua scadenza, affinché gli operatori economici della Moldova dispongano per tempo di un sistema commerciale trasparente e prevedibile per le loro esportazioni verso l'Unione dopo il 31 dicembre 2012. È opportuno pertanto prorogare la validità di tale regolamento fino al 31 dicembre 2015.
- (9) Alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito dell'attuale sistema di PCA, e al fine di sostenere ulteriormente lo sviluppo economico della Moldova e il processo di ravvicinamento normativo volto alla convergenza con il diritto e le norme dell'Unione nel contesto del partenariato orientale, è opportuno rivedere il livello dei contingenti tariffari di taluni prodotti oggetto delle PCA attuali.
- (10) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, le preferenze previste dal presente regolamento dovrebbero essere subordinate al mantenimento o al rinnovo della attuale deroga agli obblighi dell'Organizzazione mondiale del commercio ottenuta dall'Unione.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2011.

⁽²⁾ GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

